



# Consorzio dei Comuni Trentini

MODELLO 231/01	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024		Nuova Edizione
Approvato	Consiglio di Amministrazione	16 febbraio 2022	Rev. 00

## Sommario

1. PREMESSA .....	3
2. IL CONTESTO ESTERNO .....	5
3. IL CONTESTO INTERNO .....	11
4. SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.....	12
5. IL CONCETTO DI CORRUZIONE.....	14
6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT).....	15
7. REFERENTI IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE .....	16
8. RAPPORTI TRA RPCT E ORGANISMO MONOCRATICO DI VIGILANZA.....	17
9. GESTIONE DEL RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione).....	17
10. ALTRE MISURE DI PREVENZIONE: ROTAZIONE DEL PERSONALE.....	23
11. CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.....	23
12. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA GLI ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER) .....	27
13. ANTIRICICLAGGIO.....	27
14. RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (RASA).....	29
15. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ NELL'AFFIDAMENTO E NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	29
16. FORMAZIONE .....	29
17. COMUNICAZIONE .....	30
18. SEZIONE TRASPARENZA.....	31
19. PIANO DEI CONTROLLI E DEI MONITORAGGI .....	32
20. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE AZIENDALE .....	34
21. SISTEMA DISCIPLINARE .....	34
22. ENTRATA IN VIGORE .....	34
23. APPENDICE: Consiglio delle autonomie locali.....	34

## 1. PREMESSA

L'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*, pubblicata in G.U. n. 265 del 13/11/2012, ha dato inizio, nel solco delle politiche internazionali, a un processo di rafforzamento della normativa finalizzata a contrastare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella pubblica amministrazione secondo un sistema impostato sulla prevenzione della corruzione, accanto al canonico strumento di repressione.

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche, ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi. In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (*Groupe d'Etats Contre la Corruption*) e l'Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U., ovvero quella di implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione e di monitorare la conformità agli *standard* anticorruzione.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come **necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione**, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

In Italia l'Organo competente alla prevenzione e al contrasto della corruzione è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dotata di funzioni consultive, di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza adottate dalle pubbliche amministrazioni (P.A.), nonché dalle società in controllo pubblico e dagli altri enti di diritto privato.

Con il decreto-legge 90/2014, convertito in legge n.114 dell'11.08.2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è stata soppressa l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ed è stato ridefinito l'assetto istituzionale dell'ANAC. La Legge n. 114/2014 ha trasferito, le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'ANAC, nonché tutte le funzioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ridisegnando la missione istituzionale dell'ANAC.

Come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, l'Autorità fornisce annualmente tramite il PNA le indicazioni per l'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) delle pubbliche amministrazioni e, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, per l'adozione delle misure integrative a quelle previste dai modelli organizzativi aziendali ai sensi del d.lgs. 231/2001. Attraverso il PNA, quale atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, l'Autorità coordina dunque l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012). In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle

misure di contrasto al fenomeno corruttivo. Ancora, l'articolo 41, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisce *"un atto di indirizzo"* al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il primo PNA risale al 2013 ed è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con l'approvazione di Civit; successivamente aggiornato da ANAC nel 2015 con la predisposizione di un primo generale sistema di valutazione e gestione del rischio per la formazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) e una parte specifica dedicata alle cause, ai rischi e alle misure di prevenzione per il settore dei contratti pubblici e della sanità.

Nel 2016 viene elaborato un vero e proprio Piano composto da una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT e degli approfondimenti tematici, in cui vengono analizzati per settori i possibili rischi corruttivi e le ipotesi di misure organizzative di contrasto per individuare i fattori e le cause di corruzione nei differenti contesti (urbanistica, ambiente, università, autorità portuali etc.). L'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 e seppur dedicato ad altri soggetti nella parte speciale (Autorità portuali, Commissari straordinari, Università), riporta nella prima parte elementi metodologici che valgono per tutti gli enti tenuti all'approvazione del Piano. Nel 2018 ANAC con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 ha approvato l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018.

Da ultimo, ANAC con propria determina n.1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2019, che riveste particolare rilevanza per la redazione dello strumento anticorruzione, in quanto sostituisce integralmente tutti i precedenti PNA adottati dall'Autorità e consolida in un unico testo le indicazioni e gli orientamenti maturati negli anni precedenti.

Con riferimento alla parte generale del PNA 2019, i contenuti sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall'Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. Il PNA 2019, inoltre, consta di 3 Allegati:

1. Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
2. La rotazione "ordinaria" del personale;
3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Dopo il 2019 ANAC non ha approvato altri PNA più recenti cui fare riferimento.

Le regole di prevenzione della corruzione e di trasparenza, imposte dalla normativa richiamata, si applicano anche nei confronti delle società, degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici secondo quanto specificato nelle linee guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017.

Per far fronte correttamente agli obblighi di trasparenza amministrativa e alle esigenze di contrasto dei fenomeni corruttivi, la società coop. Consorzio dei Comuni trentini (d'ora in poi *Consorzio*) si è quindi dotata di un proprio Piano triennale anticorruzione in conformità alle determinazioni e nella normativa suindicate, quale parte integrativa del MOG 231.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 è stato il primo PTPC adottato dal Consorzio, nel quale sono state trasfuse le misure anticorruzione integrative del sistema di prevenzione aziendale, già contenute *in nuce* nel MOG 231.

Premesso quanto sopra, il presente aggiornamento tiene conto delle indicazioni rese da ANAC con il PNA 2019 sopra richiamato ed è redatto nel rispetto degli indirizzi strategici dettati dall'Assemblea dei Soci nella Relazione previsionale annuale 2022, di seguito riportate in stralcio:

*La Società assicura, in tutti gli ambiti di propria competenza, il pieno rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, nonché l'adempimento di tutti gli oneri previsti dalla normativa ad essa applicabile in materia di trasparenza. In conformità con le indicazioni di cui alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 d.d. 8 novembre 2017, la Società:*

- *adotta ed osserva un modello di organizzazione e gestione ex art. 6 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;*

- integra nell'ambito del suddetto modello le misure di prevenzione dell'illegalità ed a tutela della trasparenza amministrativa previste dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla pertinente normativa regionale, oltre che – in quanto applicabile - dal Piano nazionale anticorruzione oppure, in alternativa, adotta un autonomo Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- provvede, nell'ambito del documento di cui alla lettera b), alla puntuale individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- istituisce un sistema di controlli delle misure adottate integrato con altri sistemi di controllo interno, procedendo alla nomina di un Organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 e di un RPCT, curando che gli stessi Organi godano della necessaria indipendenza di valutazione e siano forniti di mezzi adeguati allo svolgimento delle funzioni che competono loro;
- adotta un codice etico e di comportamento per il proprio personale dipendente;
- procede sistematicamente alla verifica delle ipotesi di inconfondibilità ed incompatibilità rispetto agli incarichi conferiti dalla stessa;
- cura la programmazione di attività di formazione in materia di anticorruzione, trasparenza e tutela della riservatezza, a favore di tutto il personale dipendente;
- predispone adeguati sistemi di raccolta delle segnalazioni di illeciti, tutelando, nei limiti previsti dalla legge, l'anonimato del dipendente che proceda in tal senso;
- adotta misure alternative rispetto alla rotazione negli incarichi a maggiore rischio corruttivo, stante l'impossibilità di procedere in tal senso per via della ristrettezza dell'organico societario e della reciproca infungibilità tra coloro che rivestono funzioni apicali;
- adotta un sistema di adeguato monitoraggio delle misure adottate e riferisce in ordine alle stesse anche nell'ambito della relazione sul governo societario, di cui all'art. 19 dello Statuto sociale;
- definisce forme di responsabilità in caso di mancata pubblicazione di dati, informazioni e documenti prevista dalla legge, prevedendo che il non integrale assolvimento agli obblighi, anche formativi, in materia di anticorruzione e trasparenza determini la decurtazione degli incentivi alla produttività previsti per il personale dipendente.

2. *In considerazione del peculiare meccanismo di controllo analogo congiunto a cui la Società è sottoposta, la vigilanza con riferimento all'adempimento delle misure di cui al presente paragrafo è rimessa all'intera compagine sociale, nella sua collegialità ed, eventualmente, in forma individuale. A tal fine, il Consorzio assicura collaborazione agli Uffici degli Enti soci preposti al monitoraggio delle partecipazioni societarie, mettendo a loro disposizione ogni documentazione utile a comprovare il rispetto delle presenti direttive.* IL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale il Consorzio è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Trento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui il Consorzio è sottoposto consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1695 dell'8 agosto 2012 è stato istituito un gruppo di lavoro in materia di sicurezza, il quale è investito del compito di analizzare la vulnerabilità

all'infiltrazione criminale del sistema economico trentino, al fine di sviluppare risposte preventive attraverso il monitoraggio dei segnali di allarme. Con deliberazione del medesimo organo (d.d. 4 settembre 2014, n. 1492) è stato confermato e mantenuto detto gruppo di lavoro e ne sono state implementate le funzioni con il compito di coordinare la realizzazione di indagini statistiche sull'infiltrazione criminale nel sistema economico trentino, nonché sulla percezione del fenomeno della corruzione da parte degli operatori economici presenti sul territorio provinciale. L'attività di indagine statistica si svolge annualmente, per settori economici, in modo da garantire l'adeguata rappresentazione delle problematiche suindicate.

Nel mese di ottobre 2018, il Gruppo di lavoro in materia di sicurezza ha presentato i risultati dell'attività svolta a partire dal 2012. E' stato quindi pubblicato il *"Rapporto sulla sicurezza in Trentino"*, che conferma gli esiti delle richiamate indagini statistiche, evidenziando come, allo stato attuale, il rispetto della legalità risulti adeguatamente garantito sull'intero territorio provinciale.

I contenuti del documento sono consultabili e scaricabili dalla pagina ufficiale della Provincia autonoma di Trento al seguente link:

[http://www.provincia.tn.it/binary/pat\\_portale/anticorruzione\\_pat/Rapporto\\_sulla\\_sicurezza\\_inTrentino\\_10\\_2018.1547130902.pdf](http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/anticorruzione_pat/Rapporto_sulla_sicurezza_inTrentino_10_2018.1547130902.pdf).

Lo studio rende una fotografia complessiva della diffusione della criminalità sul territorio trentino sia rispetto allo stato di infiltrazione criminale nel tessuto economico, sia in termini di fenomeni corruttivi nell'amministrazione pubblica.

In particolare, secondo i dati forniti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con riferimento all'anno 2017, i delitti commessi sono in totale 2.232.552, con una flessione rispetto ai 2.457.764 del 2016. Sono calati gli omicidi, le rapine, i furti in abitazione, questi ultimi, presumibilmente per l'impiego di tecnologie più sofisticate antintrusione. Avendo riguardo ad un indice riferito ad ogni 100.000 abitanti, mentre Milano risulta avere un indice di 7375 delitti (con un totale di 237.365 delitti (denunciati), Trento risulta avere un indice di 3.030 delitti; ben inferiore alla media nazionale per provincia che è di 4.105 delitti.

Lo studio citato privilegia però un giudizio sull'andamento della criminalità "settoriale", anziché una considerazione complessiva: *"Con il D.Lgs. 25 maggio 2015, n. 90, l'Italia ha recepito la direttiva UE 2015/849 in materia di riciclaggio, con la quale sono state fissate le misure dirette a prevenire il riciclaggio e il favoreggiamento del terrorismo. In questo settore, il volume delle investigazioni, quale risultato dalla Relazioni del Comitato di sicurezza finanziaria, appare significativamente incrementato, come pure risulta aumentato in maniera esponenziale il numero delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) alla Direzione Nazionale Antimafia e Anticorruzione. Così, nel corso del 2016 la U.I.F. (Unità Investigativa Finanziaria) della Banca d'Italia ha ricevuto ben 101.065 segnalazioni di operazioni sospette, con un incremento di oltre 18.000 unità rispetto al 2015 (basti pensare che nel 2012 erano solo 67.000): l'assoluta maggioranza delle segnalazioni (100.435 su 101.065) riguarda il riciclaggio, mentre le altre riguardano il favoreggiamento del terrorismo. Anche nella Regione Trentino Alto-Adige, l'incremento risulta essere stato significativo (del 13,4%). Va però rilevato che solo al 42% delle segnalazioni va riconosciuta una "rischiosità sostanziale" effettiva, corrispondente in altre parole al livello di rischio attribuito di fatto dai segnalanti (...)"*

Per documentare la consistenza del fenomeno, nel secondo semestre del 2017, la DIA ha analizzato 45.815 segnalazioni di operazioni sospette, con conseguente esame di 203.830 soggetti segnalati o collegati; da queste sono state selezionate 5.044 segnalazioni, di cui 932 di diretta attinenza alla criminalità mafiosa, 4.112 riferibili a "reati spia/sentinella". Il maggior numero di tali operazioni è stato effettuato nelle regioni settentrionali, in particolare (il 20%) in Lombardia. Il Trentino Alto-Adige non è andato immune né da segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata (177), né da quelle attinenti a reati spia (444).

Ed ancora lo studio precisa che: *"Nel registro REGE della Procura di Trento sono state iscritte nel periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 n. 5.798 denunce di reato contro persone note e 9.192 contro persone ignote; in totale 14.990 iscrizioni, con una flessione rispetto all'anno precedente,*

dove il dato complessivo era stato di 15.806 iscrizioni. Il dato è però comprensivo anche delle contravvenzioni e dei reati di competenza del Giudice di Pace, sicché è opportuna piuttosto la disaggregazione anziché una considerazione complessiva. Quanto ai reati di criminalità organizzata ed in particolare quelli di competenza della DDA (Direzione Distrettuale Antimafia), il numero delle iscrizioni risulta oscillare fra le 18 e le 20 per ogni anno considerato dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2017 e la maggioranza è costituita dalle associazioni considerate dall'art. 74 del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti.

Al riguardo merita di essere segnalato "l'allarme" lanciato dal Procuratore Nazionale Antimafia, il quale nella Relazione finale della Commissione parlamentare antidroga, per descrivere l'espansione della criminalità organizzata nelle Regioni settentrionali, afferma: *"la presenza della mafia nel Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige, non appare così consolidata e strutturata come nelle Regioni del Nord-ovest, ma diversi elementi fanno ritenere che sia in atto un'attività criminosa più intensa di quanto finora emerso, perché l'area è considerata molto attrattiva"*. Ed ancora: *"nel Trentino e nell'Alto-Adige, pur non evidenziandosi il radicamento di organizzazioni mafiose, sono stati individuati soggetti contigui a quelli criminali, che si sono inseriti nel nuovo contesto socio-economico e che operando direttamente o tramite prestanome hanno investito risorse di provenienza illecita"*.

Sempre dall'esame delle statistiche della Procura della Repubblica sembra emergere che:

*"- quanto ai reati di riciclaggio, usura, violazione delle norme di prevenzione, il numero di reati sopravvenuti da 1.7.2013 a 30.6.2014, da 1.7.2014 a 30.6.2015, da 1.7.2015 a 30.6.2016, da 1.7.2016 a 30.6.2017 è pressoché stabile e modesto aggirantesi sull'ordine della trentina;*

*"- quanto ai reati di corruzione, le denunce di reato nell'ultimo periodo risultano anch'esse pressoché insignificanti, mentre si è quasi raddoppiato (da 24 a 44) il numero delle denunce per abuso di ufficio. Va tuttavia considerato che l'incremento delle denunce per questa ipotesi delittuosa può non essere significativo, essendo ben possibile che nel seguito dell'iter processuale cada il fondamento della violazione."*

Le conclusioni tracciate nel lavoro menzionato, che qui si riportano integralmente, sono sufficientemente tranquillizzanti e rassicuranti: *"Infatti, sebbene il tessuto economico trentino appaia - rispetto a quello di altre Regioni - sostanzialmente florido e appetibile per gli operatori, e di conseguenza non assolutamente immune dalla "possibilità" di infiltrazioni criminose, attualmente il rispetto della legalità sembra adeguatamente garantito. Quanto, invece, alla percezione dell'illegalità da parte degli operatori del Trentino, emerge la richiesta di una maggiore giustizia e sicurezza, che sarà tenuta in debita considerazione negli sviluppi futuri dell'attività del gruppo di lavoro. Il tema della sicurezza e della misura e della percezione di insicurezza da parte dei cittadini è stato correttamente tenuto presente dal gruppo di lavoro, ove si osservi che l'art. 9 dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia una competenza legislativa secondaria in materia di sicurezza locale, e che gli artt. 1 e 3 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, dispongono che la Provincia promuova la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza"*.

ANAC ha inoltre pubblicato il 17 ottobre 2019 un rapporto dal titolo *"La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare"*, redatto nell'ambito del Programma Operativo Nazionale *"Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020"*, finanziato dall'Unione europea, che punta a definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione.


Con il supporto del personale della Guardia di Finanza impiegato presso l'ANAC, sono stati analizzati i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio nel caso di commissariamento degli appalti assegnati illecitamente (41 appalti ad oggi). Grazie alle informazioni raccolte, l'Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti. Gli elementi tratti dalle indagini penali possono, a detta di ANAC, fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che ne agevolano la diffusione, favorendo l'elaborazione di **indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi**.

Se ne riportano di seguito alcuni stralci particolarmente significati per l'analisi del contesto esterno in cui opera la società:

*Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti: esemplificando è quindi possibile affermare che sono stati eseguiti arresti ogni 10 giorni circa. Si tratta in ogni caso di una approssimazione per difetto rispetto al totale, poiché ordinanze che ictu oculi non rientravano nel perimetro di competenza dell'Anac non sono state acquisite.*

*In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti). A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia, a eccezione del Friuli-Venezia Giulia e del Molise (tab. 1).*

**Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019**



Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14).

Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico. Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

L'analisi dell'Anac ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della "smaterializzazione" della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica.

Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.

*In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.*

*A conferma delle molteplici modalità di corruzione, vi è il dato relativo alle utilità non rientranti nelle summenzionate fattispecie, più di un quinto del totale (21%). Oltre a ricorrenti benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.*

*Il quadro complessivo che emerge dal rapporto testimonia che la corruzione, benché all'apparenza scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l'attenzione.*

*(..) A partire dall'approvazione della legge Severino (2012), gli interventi in materia sono stati numerosi e proficui. I vari istituti introdotti nell'ordinamento, il progressivo inasprimento delle pene e, da ultimo, la possibilità di estendere le operazioni sotto copertura anche ai delitti contro la Pubblica amministrazione saranno di certo utili nel contrasto.*

***La varietà delle forme di corruzione e dei settori di potenziale interesse impone di ricorrere a un'azione combinata di strumenti preventivi e repressivi, che possano operare secondo comuni linee di coordinamento ed integrazione.***

*Sotto questo aspetto, occorre rilevare che l'Italia non è affatto all'"anno zero"; al contrario, come testimoniano plurimi segnali, negli ultimi anni i progressi sono stati molteplici. I riconoscimenti ricevuti dall'Italia in tema di prevenzione della corruzione, numerosi e per nulla scontati, sono stati rilasciati dai più autorevoli organismi internazionali: Onu, Commissione europea, Ocse Consiglio d'Europa, Ocse, solo per citare i principali.*

*Di ciò pare consapevole la stessa opinione pubblica, che difatti percepisce l'Italia un Paese meno corrotto del passato, come mostra il miglioramento nelle classifiche di settore (19 posizioni guadagnate dal 2012). Il cambiamento in atto, peraltro, è anche di tipo culturale.*

Si può quindi affermare, nel complesso, che le condizioni del contesto esterno, individuabile nell'intero territorio provinciale, non siano critiche e che il grado di integrità morale del contesto ambientale circostante sia tutto sommato buono.

Per farsi un'idea più completa e precisa del contesto esterno, si sono esaminate le Relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario 2020, riferita all'attività 2019, e dell'anno giudiziario 2021, riferita all'anno 2020, della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Trento, nonché del Procuratore generale della medesima Corte. Si sono inoltre esaminate le Relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, riferita all'anno 2020 del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Trento e del Presidente della Corte d'appello di Trento.

In esito a tale esame, si ritengono condivisibili le conclusioni tratte, in particolare, dalla relazione del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell'anno 2020, che qui si riprendono: "il sostrato amministrativo della Provincia di Trento resta sostanzialmente sano ed i fenomeni di mala gestio restano relegati nella loro episodicità ma, soprattutto, non assurgono mai a prodotto esponenziale di diffuse illegalità e di una cultura del saccheggio della Pubblica Amministrazione che, purtroppo, caratterizza altre realtà."

Per quanto riguarda il 2021, sembra rilevante citare il seguente passo della Relazione del Presidente f.f. della Sezione giurisdizionale– Udienza d'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2021– ove si dice che: "Occorre precisare che nel 2020 si è mantenuto costante l'incremento del contenzioso in materia di responsabilità amministrativa registrato nell'anno precedente,

confermando una tendenza ormai invariata, con un consistente aumento dei danni contestati. Come lo scorso anno, occorre tuttavia precisare che il numero dei giudizi di responsabilità trattati non è, di per sé, emblematico di alcun deterioramento nell'azione delle Amministrazioni che operano nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento, ma solo effetto di un incremento dell'attività della Procura Regionale. Le importanti decisioni adottate, nei vari ambiti della pubblica amministrazione, hanno impegnato il Collegio nell'esame di interessanti ed attuali questioni ed argomenti di spiccato interesse giuridico, tanto processuale quanto sostanziale".

A sua volta, il Procuratore regionale della Corte dei Conti, nella relazione d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, pur parlando di "un contesto territoriale trentino caratterizzato, in radice, da principi di onestà ed efficacia", ha evidenziato delle criticità in materia di incarichi esterni e di violazione delle regole di evidenza pubblica, materie queste cui il Procuratore ha dedicato la propria attenzione sottolineandone le criticità con espressioni che non possono lasciare indifferenti, evidenziando anche il danno all'immagine che l'infedele prestazione del servizio arreca alla Pubblica amministrazione.

Il Procuratore ha parlato di dispregio del pubblico decoro, di risorse distribuite in base al puro e semplice arbitrio, talvolta in un contesto di personale prepotenza, della conseguente necessità di sanzionare odiosi favoritismi effettuati non di rado a vantaggio di parenti, amici e sodali. Nel settore contrattuale ha sottolineato che "continuano purtroppo a registrarsi casi in cui vari soggetti (Amministratori locali, ma anche soggetti in rapporto di convenzione con la P.A.T., in particolare nel settore della pubblica istruzione), in dispregio al pubblico decoro prima ancora che a elementari principi ordinamentali legati all'incompatibilità e al conflitto di interessi, hanno proceduto a diretti affidamenti contrattuali a sé stessi o a propri congiunti".

Sul tema degli affidamenti, precisa il Procuratore, che si "intende proseguire nella verifica degli affidamenti contrattuali diretti in linea con la specifica esigenza di tutelare le finanze pubbliche, nel rispetto dell'oculatezza della spesa e di sanzionare odiosi favoritismi, non di rado a vantaggio di parenti, amici e sodali dei vertici della medesima Amministrazione interessata. La scrupolosa osservanza delle regole del codice dei contratti pubblici e delle procedure di evidenza pubblica non solo implica la protezione delle risorse del Pubblico Erario, ma la difesa di tutti i cittadini (in particolare, in questo contesto, di Aziende che vengono illegittimamente estromesse dal confronto concorrenziale per effetto di condotte colpevoli di funzionari e Amministratori). A ben vedere, la difesa dei principi della concorrenza in materia di contrattualistica pubblica corrisponde (oltre che a fondamentali canoni) a precisi termini etici: tutti devono essere posti in grado di lavorare e produrre, non soltanto coloro che possono godere di illegittimi favoritismi".

I testi integrali degli interventi sono pubblicati al seguente link:

<https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=38472062-f296-474b-b88be08d51948cdd>

<https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=dbe3066c-699f-491b-9e15-2df7bd613c73>

\*\*\*

I fatti di cronaca desunti dalla consultazione delle principali testate giornalistiche locali, hanno messo in evidenza la presenza in Trentino di infiltrazioni mafiose in svariati settori che interessano l'economia locale.

Dal mese di ottobre a dicembre 2020, si sono susseguiti nelle principali testate trentine (L'Adige, Il Trentino, Il Corriere del Trentino) numerosi interventi che hanno evidenziato da un lato il radicamento della criminalità organizzata facente riferimento alla "ndrangheta" nell'ambito di un settore economico, quello delle cave, da sempre connotato da elevata redditività, con un progressivo e graduale coinvolgimento nel tempo non solo della compagine imprenditoriale ma

altresì di quella pubblica, avendo trovato substrato anche negli amministratori di alcuni comuni della Val di Cembra oltre che in referenti nazionali.

Le indagini patrimoniali operate dalla Guardia di finanza, Operazione «Perfido», avviate nel 2018 su delega della Procura Distrettuale di Trento, si sono focalizzate sulla ricostruzione delle ramificazioni economiche della 'ndrangheta insediatasi in provincia di Trento che, nel tempo, è riuscita ad infiltrarsi nell'economia legale, assumendo il controllo di alcune aziende operanti nel Distretto del porfido e delle pietre trentine, per poi estendere i propri interessi anche in altri settori, strategici per la criminalità organizzata, quali il trasporto merci, il noleggio di macchine e attrezzature edili, fino ad arrivare all'allevamento di bestiame.

Così all'indomani degli arresti anche il Procuratore Capo di Trento, coordinatore degli interventi di Carabinieri del ROS e della Guardia di Finanza, che attesta che la presenza della criminalità organizzata in Trentino è consolidata e coinvolge settori di rilevanza economica come il porfido, come anche il settore del turismo. Ma non solo. L'intervento del Comandante regionale della Guardia di Finanza ha altresì evidenziato come l'emergenza COVID, e le correlate normative speciali, favoriscano la criminalità organizzata consentendole di sviluppare i propri contatti e affari, come rilevato dalle numerose segnalazioni pervenute alla Cabina di regia istituita appunto presso la GdF, ove a fronte delle imprese in difficoltà per l'emergenza, a contrario le organizzazioni criminali dispongono di ingenti risorse tali da falsare l'economia, con necessità di massima vigilanza da parte delle forze dell'ordine.

Sempre sulla costante attenzione della stampa a reati collegati con la "res publica" si richiamano le sentenze di appello sull'indagine "Trento Rise" in ordine a illegittimi affidamenti di consulenza da parte della società pubblica, con riconoscimento da parte della Sezione d'Appello della Corte dei Conti del danno erariale in capo ai vertici della società.

**3. Tali circostanze invitano a non sottovalutare l'importanza delle azioni prevenzione nella gestione delle attività incardinate presso le amministrazioni locali e quindi, per immedesimazione, anche della società Consorzio dei Comuni Trentini che fornisce servizi a supporto degli enti locali trentini e segue i lavori del Consiglio delle autonomie locali.**

**CONTESTO INTERNO**

Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza sopra sviluppati relativi al contesto ambientale di riferimento, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza costantemente svolta all'interno del Consorzio sui possibili fenomeni di deviazione dell'agire pubblico dai binari della correttezza e dell'imparzialità.

Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati, non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo, né a livello di personale dipendente / collaboratore, né a livello di organi di indirizzo politico amministrativo e non sono state irrogate sanzioni.

Si segnala inoltre:

- **Sistema di responsabilità:** ruoli responsabilità e deleghe sono preventivamente e dettagliatamente definiti e formalizzati, così come i processi decisionali.
- **Politiche, obiettivi e strategie:** sono definiti di concerto da CdA e Direttore del Consorzio, sotto la supervisione dell'Assemblea dei soci.
- **Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie:** il Consorzio è dotato di una sede efficiente di recente costruzione, di una rete infrastrutturale ed informatica all'avanguardia, di presidi tecnologici costantemente rinnovati, con formazione continua del suo Capitale umano.

- **Cultura organizzativa:** a partire dall'assunzione tutti i componenti del Consorzio sono valutati e valorizzati per la loro capacità di interpretare in modo etico il raggiungimento delle finalità dell'ente.
- **Flussi informativi:** la trasparenza interna è considerata un pilastro fondante la capacità dell'ente di porsi come Organizzazione in grado di apprendere e di sviluppare il valore delle risorse ad esso affidate. I flussi informativi sono garantiti anche nell'ambito del MOG 231 sulla base di apposita procedura.
- **Relazioni interne ed esterne:** la costante attenzione al benessere organizzativo ed al lavoro di squadra, insieme ad un approccio matriciale piuttosto che gerarchico caratterizzano le relazioni interne. Il rapporto di sostegno, accompagnamento e di reciproca collaborazione con gli enti soci ed il mondo delle autonomie locali (ANCI, Provincia ecc.), nonché con tutti i livelli istituzionali (Commissariato di governo in primis) è fondante la missione stessa del Consorzio. Le relazioni verso il mondo produttivo sono improntate alla massima eticità, come testimoniato dall'adozione del Protocollo di legalità nel settembre del 2017.
- **Denunce, segnalazioni o altre indagini in corso:** non risultano agli atti, né si riscontrano procedimenti disciplinari pregressi o pendenti. Il Consorzio riserva particolare attenzione, a tutela dell'immagine dei propri associati e per la sua natura di ente esponenziale, alla osservanza di procedure e criteri di comportamento che diano prova della propria specchiata reputazione.

Si può quindi fondatamente ritenere che il contesto interno è sano e non genera particolari preoccupazioni.

#### 4. SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI

Il Consorzio dei Comuni Trentini, a partire dal 2018, anno in cui vi è stata la trasformazione in società in house providing dei Comuni, delle Comunità e dei Bim del Trentino si è dotato di uno specifico Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza parte integrante del Modello adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 (MOG 231). Il Consorzio è infatti riconducibile al novero dei soggetti, indicati all'art. 2 bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013<sup>1</sup>, per cui le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono parte integrante del MOG 231. L'ambito

<sup>1</sup> L'articolo 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che:

- “.....per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

- La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;  
 b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n.124;  
 c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.”

soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato infatti ampliato dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 al D.Lgs. n. 33/2013 come recepite dalle norme regionali. A livello locale, la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, all'articolo 1, comma 2, estende alle aziende e alle società in controllo degli enti a ordinamento regionale le disposizioni dettate dalla medesima per i comuni in adeguamento al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel testo vigente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Il nuovo ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza delineato all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, individua accanto alle pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato, qualora ricorrano alcune condizioni. In via generale, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico applicano le disposizioni sulla trasparenza sia alla propria organizzazione sia all'attività svolta, mentre le società e gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo sono tenute agli obblighi di trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse. Il nuovo ambito di applicazione assume rilievo anche ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012, laddove al comma 2-bis dell'art. 1 si specifica che sia le pubbliche amministrazioni sia gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33 del 2013 sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), seppure con un regime differenziato: le prime sono, infatti, tenute alla elaborazione di piani triennali di prevenzione della corruzione, mentre gli altri soggetti devono integrare i modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Seppure entrambe le norme siano finalizzate a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, le due discipline presentano differenze significative: il d.lgs. 231/2001 riguarda i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa, la legge 190/2012 è volta invece a prevenire i reati commessi in danno della società, tenendo conto altresì dell'ampia accezione di corruzione indicata nei PNA (concetto ribadito da ultimo ida ANAC nel PNA 2019 in consultazione).

Le misure di prevenzione della corruzione integrano pertanto il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 (MOG 231) e devono essere aggiornate annualmente secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni.

Ogni anno, in prossimità dell'adozione del Piano recante le misure integrative da parte dell'organo di indirizzo del Consorzio, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), è proposta una **consultazione pubblica preliminare** sulla homepage del sito istituzionale del Consorzio allo scopo di ricevere da parte dei portatori di interesse osservazioni e suggerimenti per l'aggiornamento delle misure anticorruzione. Della pubblicazione è data comunicazione a tutti gli enti soci del Consorzio, alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Trentino-Alto Adige, con invito a suggerire integrazioni, correzioni o a muovere osservazioni per la stesura del nuovo Piano. All'esito del processo partecipativo, tenuto conto delle osservazioni pervenute, il RPCT redige lo schema di Piano e lo propone all'organo di indirizzo politico per l'approvazione.

Il Piano e le relative misure sono pubblicati sul sito della società, alla pagina "Società Trasparente-Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione" e, naturalmente, ogni modifica o aggiornamento deve rimanere pubblicata sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

A partire dal 1° luglio 2019, l'ANAC ha anche attivato una piattaforma on line sul proprio sito istituzionale per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione, nonché per la compilazione della relazione annuale del RPCT. La piattaforma informatica attivata da ANAC ha attualmente carattere sperimentale come precisato dalla medesima Autorità nel PNA 2019. Al momento, tale modalità non è stata percorsa dal Consorzio.

## 5. IL CONCETTO DI CORRUZIONE

Con il presente documento si è inteso dunque predisporre un piano programmatico che contempi l'introduzione di strategie e strumenti volti a **prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione**.

Con la legge 190/2012 è stata delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012. Il concetto di "corruzione" nella definizione enunciata da ANAC nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e riconfermata nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è riconducibile al termine di "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Al riguardo occorre fare riferimento ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie descritta dal codice penale (artt. 318, 319 e 319 ter, cod. pen.), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la P.A. disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso della stessa a fini privati.

Con il PNA 2019 l'ANAC precisa ulteriormente il concetto di corruzione, prendendo spunto dalle Convenzioni internazionali predisposte dall'ONU, OCSE e Consiglio d'Europa, firmate e ratificate dall'Italia, secondo cui essa **consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli**.

Afferma ANAC che: *"Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricoprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio. Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".*

*L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.*

*I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. (..)*

*Come anticipato, le Convenzioni internazionali citate promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l'adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure di carattere preventivo, individuate secondo il metodo della determinazione, in rapporto ai contenuti e ai procedimenti di ciascuna delle decisioni pubbliche più rilevanti assunte, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi, così come prima definiti.*

*Per essere efficace, la prevenzione della corruzione deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di*

*natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo.*

*Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di preconstituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.*

*Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).*"

Tenuto conto di quanto sopra, nel presente Piano si definiscono le **azioni volte a promuovere meccanismi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità tramite lo sviluppo di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione**, nonché attraverso procedure appropriate di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Vengono dunque definite una serie di misure individuate alla luce delle indicazioni contenute nella legge, da integrare nel corso del triennio. Il Piano, di conseguenza, verrà aggiornato annualmente, ed adeguato agli indirizzi che verranno forniti a livello nazionale e provinciale.

**Gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività che svolge il Consorzio.**

## 6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il comma 7 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui "di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio", il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. In data 29 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Direttore generale del Consorzio, dott. Marco Riccadonna, come **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**, in ragione dei requisiti professionali e morali necessari e della facoltà a lui riconosciuta di esercitare i poteri per incidere sull'organizzazione societaria. Non sono inoltre state riscontrate cause di inconferibilità o incompatibilità all'assunzione del ruolo.

Il dott. Marco Riccadonna è l'unica figura apicale interna con funzioni dirigenziali in grado di assicurare una supervisione generale di tutte le attività. A fronte di specifica richiesta, non è stata peraltro riscontrata la disponibilità ad assumere tale incarico da parte di altri dipendenti con funzioni di responsabilità, anche in ragione della mancanza di un compenso economico per l'esercizio della funzione. A ciò si aggiunge che egli ha dato dimostrazione, nel tempo, di un comportamento integerrimo. L'attribuzione dell'incarico e il nominativo del RPCT sono stati comunicati ad ANAC in data 22 dicembre 2017.

Il Direttore Generale, pur assumendo contemporaneamente il ruolo di RUP, di responsabile degli acquisti e di responsabile del personale, è dunque il soggetto ritenuto maggiormente idoneo all'assunzione delle responsabilità di tale delicato ruolo. La possibilità di tale sovrapposizione di ruoli è ritenuta, peraltro, possibile a livello normativo, là dove (il riferimento è all'art. 1 co. 7 L 190/2012) viene detto che negli enti locali il responsabile della prevenzione e della trasparenza è individuato nel segretario comunale.

Per attenuare il fatto che vi sia, in molti casi, coincidenza tra il ruolo di controllore e di controllato, è prevista una maggior responsabilizzazione del C.d.A., oltreché una attenta e costante attività di

verifica e sorveglianza sul rispetto del MOG 231 affidato all'O.d.V., che, su tali punti, riporta direttamente al C.d.A..

Compito primario del RPCT è la predisposizione e aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, coadiuvato dai diversi uffici, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che sottopone tramite delibera all'approvazione e alla successiva adozione del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo di Indirizzo Politico.

La figura del RPCT è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore con il D.Lgs. n. 97/2016. La rinnovata disciplina ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di RPCT e ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Nel dettaglio, ai sensi della l. n. 190/2012, il RPCT deve:

- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- provvedere alla verifica, d'intesa con il funzionario competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- pubblicare nel sito web della società (sezione Società Trasparente) una relazione recante i risultati dell'attività svolta, entro il 15 dicembre di ogni anno, da trasmettere all'Organo di indirizzo politico;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano (Legge n.190/2012, art.12, lettera b): "di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".

Le modifiche normative apportate dal Legislatore con il D.Lgs. n. 97/2016 hanno precisato che, nel caso di ripetute violazioni del PTPCT, sussiste la responsabilità dirigenziale sul piano disciplinare per omesso controllo, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare "di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita" e di aver vigilato sull'osservanza del PTPCT.

## 7. REFERENTI IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del RPCT deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione. Fermo restando quanto di competenza del RPCT, infatti, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge n. 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Sin dalla fase di elaborazione del PTPCT, tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare con il responsabile anticorruzione e la violazione di tale obbligo è sanzionabile disciplinamente. Tutti i dipendenti del Consorzio concorrono dunque alla definizione delle attività previste nel PTPCT attraverso proposte volte all'introduzione di misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione. In capo ai medesimi ricadono obblighi di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta nelle materie del Piano, nonché il dovere di collaborazione nel rispetto degli obblighi di trasparenza, nonché quelli relativi agli obblighi di formazione, attraverso la regolarità e tempestività della trasmissione dei dati necessari alla pubblicazione.

I dipendenti del Consorzio:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione;

- nel caso in cui abbia notizia di un reato perseguitabile d'ufficio effettuano denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;
- attuano le misure previste dal piano anticorruzione e attribuite alla loro specifica responsabilità;
- segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, laddove si registri, il mancato rispetto del piano.

In particolare, i Responsabili d'Area e di Ufficio, quali figure apicali di riferimento per le diverse attività svolte dal Consorzio, sono considerati referenti per la trasparenza e per l'anticorruzione.

I responsabili d'area rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione. Immutata la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della P.A., in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di averne vigilato sul suo funzionamento e osservanza.

I referenti devono riferire al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza in merito alla esecuzione delle azioni e misure relative al proprio settore di attività; sono altresì tenuti a comunicare all'Ufficio Compliance e privacy i dati, le informazioni ed i provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le modalità dettagliate nelle procedure di controllo interno e secondo le richieste dell'Ufficio preposto nel rispetto dei tempi indicati nella sezione del presente Piano dedicata alla trasparenza (allegato 3).

## 8. RAPPORTI TRA RPCT E ORGANISMO MONOCRATICO DI VIGILANZA

Ai sensi del MOG 231 adottato in data 26/10/2015 e s.m.i., e del regolamento di funzionamento adottato, l'ODV, organismo interno di controllo istituito ai sensi del decreto legislativo 231/03, è preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, del Codice Etico e di condotta e dei relativi aggiornamenti. Laddove rilevasse anomalie o inosservanze rilevanti ai fini della integrità dei comportamenti è tenuto a segnalarle tempestivamente al RPCT. Laddove rilevasse, dall'esame dei flussi informativi o da segnalazioni interne, anomalie o violazione di procedure rilevanti ai sensi della L.190/2012 e riferibili al RPCT, ne relazionerà al Consiglio di amministrazione per le valutazioni del caso.

Importante, quindi, il rafforzamento interlocutorio tra l'RPCT e l'Organismo di Vigilanza monocratico (O.d.V.) previsto dal MOG 231, incarico assegnato dal Cda al dott. Alessandro Monti a far data dal 1°gennaio 2020.

A tal fine, il MOG 231 prevede:

- la facoltà per l'O.d.V. di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
- che il responsabile trasmetta anche all'O.d.V. la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

## 9. GESTIONE DEL RISCHIO e MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione)

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è quello di garantire nel tempo, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale. Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace a

presidio della corretta gestione della società. Il PTPCT individua quindi le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, in modo da poter attivare specifiche misure di prevenzione, ed assicura adeguati livelli di trasparenza.

In logica di priorità, sono stati selezionati dal Responsabile anticorruzione e trasparenza i processi che, in funzione della situazione specifica del Consorzio, presentano possibili rischi per l’integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” come indicato da ANAC.

La mappatura completa dei processi aziendali e le azioni di contenimento del rischio sono state arricchite cogliendo alcuni suggerimenti dei PNA 2015 e 2016, specie in merito alle procedure di scelta del contraente. Nella tabella dei processi e relative misure di prevenzione della corruzione (allegato 1), parte integrante del presente documento, sono riportati i processi mappati che corrispondono alle diverse attività incarnite nelle aree/uffici della società, per i quali sono stati individuati gli eventi rischiosi più rilevanti da presidiare attraverso l’introduzione di apposite misure correttive.

Il registro dei rischi corruttivi e delle relative azioni distingue tra misure di prevenzione generali (I parte) e specifiche (II parte). Si considerano “generali” le misure che devono essere necessariamente introdotte e applicate da tutte le PP.AA. e dalle società pubbliche (ex art. 2-bis, co. 2, del d. lgs. 33 del 2013), alle quali residua l’unico potere, ove la legge lo permetta, di definire il termine entro cui devono essere attuate. Tale termine, una volta indicato nel PTPCT, deve essere ritenuto perentorio. Le misure ulteriori qualificate come “specifiche”, la cui cogenza deriva dal loro inserimento nel PTPCT, possono essere implementate anche attraverso disposizioni interne.

Per ognuno dei processi mappati, identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un piano di azioni che contempla almeno un’azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere. Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime – in logica di *project management*. E’ importante sottolineare che gli indicatori di misurazione/risultati attesi (output), indicati nella tabella allegata, si riferiscono all’attuazione delle procedure di controllo interno che sono parte integrante del complessivo sistema di prevenzione del MOG 231 del Consorzio. Tali indicatori, concepiti per dare evidenza/misura della realizzazione delle azioni di prevenzione della corruzione, anche con riferimento agli ordinari documenti di programmazione, sono necessariamente legati al rispetto delle procedure aziendali.

In un’azienda di piccole dimensioni, ma di molteplici attività, strutturata in diverse Aree e Uffici, quale è il Consorzio dei Comuni Trentini, si reputa indispensabile compenetrare in procedure uniche sia gli aspetti che possono rientrare nell’una tipologia di rischio (reati societari) sia nell’altra (corruzione). Non è infatti concretamente attuabile una diversa gestione dei processi se non quella che assomma in sé ogni azione per ciascuna fase. In tal senso la scorretta gestione delle procedure dà luogo sia alla violazione del MOG 231 sia, per diversa fattispecie, può configurare quella *mala gestio* riconducibile a fattispecie corruttive. La “prevenzione della corruzione” è qui intesa in modo organico, mettendo a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il **monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione in sinergia con l’Organismo di Vigilanza** e nel rispetto delle scadenze temporali e delle responsabilità delle azioni messe in evidenza nel piano stesso.

Il contenuto delle misure descritte nel PTPCT è oggetto di costante verifica e monitoraggio al fine di valutare le integrazioni e modifiche necessarie a migliorare il sistema in sede di predisposizione annuale, o comunque in caso di violazioni delle prescrizioni o quando intervengano rilevanti mutamenti nell’organizzazione della società.

Il presente PTPCT tiene conto della metodologia di valutazione del rischio indicata da ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019, ove si propone un approccio di tipo qualitativo, quale unico criterio valido cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT, in luogo dell'approccio quantitativo previsto dal precedente Allegato 5 del PNA 2013-2016.

In particolare, è stato applicato il metodo di analisi semplificato proposto dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nel Quaderno Operativo n. 20/2019, elaborato tenuto conto della norma ISO 31000 "Gestione del rischio - Principi e linee guida" e delle "Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione" emanate nel contesto del "Patto mondiale delle Nazioni Unite" (United Nations Global Compact).

Per valutazione del rischio si intende "la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione". Per effettuare, in concreto, la suddetta valutazione si è fatto riferimento a due indicatori composti (ognuno dei quali composto da più variabili): **probabilità**, che consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro e **impatto**, che stima l'effetto dell'evento rischioso qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (probabilità e impatto) è individuato un set di variabili significative, caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento. Infine, ad ogni variabile è attribuito un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione indicata nelle tabelle seguenti.

INDICATORE DI PROBABILITÀ'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione/Motivazione
P1	<b>Discrezionalità:</b> focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza.	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.
		Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.
		Basso	Modesta discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, ed assenza di situazioni di emergenza.
P2	<b>Coerenza operativa:</b> coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa.
		Medio	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa.

		Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.
P3	<b>Rilevanza degli interessi "esterni"</b> quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo.	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari.
		Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante.
P4	<b>Livello di opacità del processo</b> , misurato anche attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.
		Medio	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.
		Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.
P5	<b>Presenza di "eventi sentinella"</b> per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno.
		Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni.
		Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni.

P6	<b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo</b> desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili del processo.	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste.
		Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste.
		Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure.
P7	<b>Segnalazioni, reclami</b> pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio.	Alto	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni.
		Medio	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni.
		Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo.
P8	<b>Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli preventivi e/o controlli interni di regolarità amministrativa</b> , tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni.
		Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati negli ultimi tre anni.
		Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
I1	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio avrebbe in termini di immagine.  In ogni caso, la presente variabile va contemplata con l'impatto stimato sull'immagine dell'amministrazione.	Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione.
		Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		Basso	Nessun articolo negli ultimi cinque anni.

I2 <sup>2</sup>	<b>Impatto in termini di contenzioso</b> , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione e/o comunque come i costi prefigurabili che il verificarsi del rischio comporterebbe a carico dell'Amministrazione.	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.
		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.
		Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo.
I3	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti al processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente.	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente.
		Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.
		Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio.
I4 <sup>3</sup>	<b>Danno generato</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) e/o comunque considerato il possibile impatto che il verificarsi del rischio in termini di danno generato.	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti.
		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente.
		Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.

Il valore sintetico delle variabili rilevate per ciascuno dei due indicatori (probabilità e impatto) è calcolato attraverso il ricorso alla moda, ovvero al valore (alto, medio, basso) che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si presentino con la stessa frequenza è preferito, in via prudenziale, il più alto fra i due. Rimane fermo che, come riconosciuto da ANAC, si può prendere a riferimento un grado di rischio più alto qualora, sulla base di adeguata motivazione, i fattori esaminati lo rendano maggiormente opportuno in ragione del contesto.

L'identificazione del livello di rischio di ciascun processo è ottenuta attraverso la combinazione logica dei due valori di probabilità e impatto, come da tabella:

<sup>2</sup> Può essere presa a riferimento la media delle spese per la difesa legale dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciuti per sentenze esecutive nell'ultimo triennio, indicando il valore "Basso" qualora le spese per le fattispecie di cui sopra dell'ultimo anno siano inferiori, "Medio", qualora siano analoghe, "Alto" nel caso in cui siano superiori.

<sup>3</sup> Può essere presa a riferimento la media delle sanzioni addebitate nell'ultimo triennio all'Amministrazione, indicando il valore "Basso" qualora le spese per le fattispecie di cui sopra dell'ultimo anno siano inferiori, "Medio" qualora siano analoghe, "Alto" nel caso in cui siano superiori.

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	
Medio	Medio	Rischio medio
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Il RPCT del Consorzio, in attuazione del metodo descritto e con l'apporto collaborativo dei Responsabili delle diverse Aree/Uffici e dell'Ufficio Compliance e privacy, ha pertanto definito con l'aggiornamento del presente PTPCT, operato lo scorso anno, il nuovo "Sistema di gestione del rischio corruttivo", di cui è data traccia nell'allegata tabella dei processi con relative misure di prevenzione della corruzione (allegato 1).

## 10. ALTRE MISURE DI PREVENZIONE: ROTAZIONE DEL PERSONALE

Secondo quanto indicato già nella legge n. 190/2012 e ribadito nel nuovo PNA 2019, la rotazione del personale è da considerarsi fondamentale misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti all'eccessiva permanenza temporale di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Il Consorzio, in ragione delle ridotte dimensioni e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene che la rotazione del personale causerebbe un'inefficienza ed un'inefficacia dell'azione amministrativa tali da precludere, in alcuni casi, la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi strumentali agli enti soci. Dunque, a fronte della materiale impossibilità di programmare una rotazione dei responsabili delle aree e dei processi a rischio, si impegna a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare detti processi a rischio attraverso:

1. specifici interventi formativi;
2. una parziale fungibilità, laddove possibile, degli addetti nei processi a contatto con l'utenza;
3. segregazione delle funzioni e, in generale, il rinforzo delle procedure e delle misure di contenimento del rischio così come evidenziate nello specifico delle azioni messe in campo nel Registro dei rischi corruttivi e delle relative azioni di prevenzione.

In ogni caso verrà attuata la misura della rotazione laddove esigenze cautelari lo suggerissero.

In particolare, nel caso di avvio di procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva, il Consorzio applica la rotazione straordinaria, come suggerito da ANAC nella determinazione 1134/2017 conformemente a quanto previsto dalla medesima Autorità con delibera n. 215 di data 26.03.2019 ("Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera I-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001").

## 11. CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.

L'art.1, comma 41, della legge n. 190/2012 prescrive che *"Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli*

*atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».*

Il principio è ripreso nella contrattazione collettiva del commercio che disciplina il rapporto di lavoro privatistico, cui sono soggetti i dipendenti del Consorzio.

In base alle suddette previsioni di legge, anche i dipendenti del Consorzio devono astenersi dall'adottare decisioni o dallo svolgere attività in caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, che possa coinvolgere interessi propri, dei prossimi congiunti, di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, e comunque in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Si ritiene sussistente conflitto di interesse nei seguenti casi:

1) il dipendente sia chiamato o prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;

2) il dipendente sia chiamato a partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti o affini entro il secondo grado; del coniuge o conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

L'obbligo in parola è esteso ai **membri esterni delle commissioni nominate dal Consorzio**, cui viene somministrata apposita modulistica per la segnalazione di conflitti anche potenziali.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, è stato inoltre varato il D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 in materia di **inconferibilità e incompatibilità** di incarichi presso le P.A., complesso corpo normativo che si propone di incidere in via preventiva su quegli aspetti della vita amministrativa che possono amplificare il rischio-corruzione.

L'ANAC, con Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, ha adottato le *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*.

Il capo II del D.Lgs. n. 39/2013 detta la regola generale per cui a coloro che siano stati condannati per reati contro la P.A. - anche con sentenza non definitiva - non possono essere conferiti né incarichi amministrativi di vertice né incarichi dirigenziali nelle P.A..

Il capo III si propone di intervenire sul versante dei rapporti tra amministrazione e soggetti che con questa hanno intrattenuto peculiari relazioni di interesse economico, prevedendo che non possano essere conferiti incarichi di vertice nelle P.A. a coloro che nel biennio precedente abbiano direttamente o indirettamente beneficiato di apporti finanziari da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

Il capo IV, poi, si propone di stroncare il fenomeno particolarmente diffuso delle cosiddette “porte girevoli” tra politica e amministrazione, inibendo il conferimento di incarichi di vertice nella P.A. a coloro che nel biennio precedente abbiano ricoperto determinate cariche politiche.

Il capo V detta norme in materia di incompatibilità tra incarichi nelle P.A. ed attività libero-professionali retribuite in favore dell'amministrazione che conferisce l'incarico; nonché di incompatibilità con incarichi in Enti comunque regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Il capo VI, infine, detta norme sull'incompatibilità per un verso tra incarichi di vertice nella P.A. e determinate cariche politiche; e, per altro verso, tra detti incarichi amministrativi di vertice e la carica di componente dell'organo di indirizzo della P.A. che ha conferito l'incarico.

Elemento unificante di queste norme è prevenire anche solo l'apparenza di un potenziale conflitto di interessi, essenzialmente – ma non esclusivamente - tra politica e amministrazione.

**La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al RPCT e all'ANAC.**

Può parlarsi, pertanto, di una vigilanza interna, che è quella affidata al RPCT di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, e di una vigilanza esterna, assicurata, invece, dall'ANAC.

Ai sensi di legge, l'incarico inconferibile è nullo (art. 17 D.Lgs. n. 39/2013), mentre la situazione di incompatibilità può essere rimossa dall'incaricato nel termine di 15 gg., rinunciando all'incarico ovvero optando per una delle cariche che hanno determinato l'incompatibilità; in mancanza, scatta la decadenza dall'incarico incompatibile (art.19 D.Lgs.n. 39/2013).

Le citate Linee-guida varate dall'ANAC dettagliano il procedimento che il RPCT è tenuto a seguire:

- contesta la situazione di inconferibilità/incompatibilità tanto all'organo che ha conferito l'incarico quanto al dipendente che lo ha ricevuto;
- accertata la situazione di inconferibilità/incompatibilità, emette declaratoria di nullità e conseguente revoca dell'incarico (ovvero, in caso di incompatibilità, di presa d'atto della rinuncia o dell'opzione);
- in caso di inconferibilità, alla declaratoria di nullità dell'incarico deve seguire l'accertamento della sussistenza o meno dell'elemento psicologico della colpa o del dolo in chi ha conferito l'incarico;
- se il suddetto accertamento è positivo, dichiara la ricorrenza dell'elemento psicologico ai fini della responsabilità per le conseguenze economiche degli atti adottati, e inibisce a chi ha conferito l'incarico il conferimento di ulteriori incarichi per i successivi tre mesi (art. 18 D.Lgs. n. 39/2013);
- infine, comunica i propri provvedimenti all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge n. 215/2004, e alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità erariali.

L'ANAC esercita i propri poteri di vigilanza in base alle previsioni di cui all'art.16 del D.Lgs. n. 39/2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, allegata all'atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Il RPCT verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, mediante richiesta di rinnovo della dichiarazione sostitutiva, con cadenza annuale e, se del caso, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

La disposizione dell'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 (**pantouflag**), introdotta dall'art. 1, comma 42, lett. I) della legge 190/2012 prevede che i dipendenti pubblici (anche se legati alla p.a. da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo) cessati dal servizio, non possono svolgere attività lavorativa o professionale (compresi gli affidamenti di incarichi o di consulenza) nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati.

Con l'aggiornamento del PNA 2018, ANAC ha chiarito che, in forza del richiamo da parte dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Al fine di prevenire e dissuadere dall'adozione di comportamenti eticamente discutibili da parte di imprese e soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali e, simmetricamente dei propri dipendenti che hanno voce in capitolo nei procedimenti di scelta del contraente, di spesa e di controllo dell'esecuzione dei contratti, il Consorzio si impegna a richiedere la sottoscrizione:

- di apposita clausola, **nei contratti di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi**, che preveda il divieto per il fornitore di avvalersi della consulenza e/o della collaborazione lavorativa in forma subordinata o autonoma, di ex-dipendenti del Consorzio per i tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di lavoro;
- di dichiarazione del contraente, **nelle procedure ad evidenza pubblica aperte o ristrette**, di non avvalersi della consulenza e/o della collaborazione lavorativa in forma subordinata o autonoma di ex-dipendenti del Consorzio che nel triennio precedente abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della società nei loro confronti.

A tal fine dovrà essere disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la citata situazione di incompatibilità.

Conseguenza della violazione del divieto di pantoufage è infatti la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico (o assimilato come sopra specificato).

Peraltra, Anac con delibera n. 1090 del 16 dicembre 2020 ha finalmente chiarito che il divieto di pantoufage non si applica nei confronti degli enti soci di una società in house providing per la particolare natura di controllo che risiede in questa forma societaria: *Il peculiare rapporto che caratterizza le società in house rispetto all'amministrazione che le controlla è stato oggetto di specifica analisi del Consiglio di Stato in occasione del parere rilasciato n. 968 del 21.4.2016 sullo schema di decreto legislativo di decreto legislativo recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, poi divenuto il vigente decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; (omissis..)*

*Cercando di individuare la natura giuridica di questi soggetti giuridici, il Consiglio di Stato ha dato conto del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, secondo il quale la società in house non sarebbe un vero e proprio soggetto giuridico mancando il requisito dell'alterità soggettiva rispetto all'amministrazione pubblica (Cass. civ., S.U., 25 novembre 2013, n. 26283; id, 10 marzo 2014, n. 5491; 26 marzo 2014, n. 7177; 9 luglio 2014, n. 15594; 24 ottobre 2014, n. 22609; 24 marzo 2015, n. 5848; si v. anche Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1).*

*Il diverso orientamento dottrinale, che sembrerebbe essere confluito nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, riconosce invece alla società in house una natura privata in quanto società dotata di una sua autonoma soggettività giuridica, circoscrivendo la portata della ricostruzione della Cassazione unicamente al tema del riparto di giurisdizione. Ad ogni buon conto, conclude il Consiglio di Stato nel citato parere, "qualunque sia la prospettazione che si intenda seguire, la società in house conserva, come si dirà oltre, una forte peculiarità organizzativa, imposta dal diritto europeo, che la rende non riconducibile al modello generale di società quale definito dalle norme di diritto privato".*

*Ai fini della valutazione dell'applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, la questione dell'autonomia soggettiva che si voglia o meno riconoscere alle società in house è tuttavia secondaria a quella dell'identificazione dell'interesse perseguito dalle stesse, che non può essere considerato distinto ed autonomo rispetto a quello perseguito dall'amministrazione controllante che ne detiene il capitale, che ha poteri di nomina della governance e che ha significativi poteri di direzione e controllo dell'attività svolta. Pertanto, rammentando la ratio sottesa al divieto imposto dalla suddetta disposizione, nella fattispecie in oggetto, a fronte dell'insussistenza della contrapposizione interesse pubblico/privato nell'attività degli enti interessati e, quindi, del rischio che il primo possa essere strumentalizzato per finalità di natura privata, viene meno uno degli elementi costitutivi della fattispecie vietata, come già concluso dall'Autorità in fattispecie analoghe".*

Interpretazione ripresa da ANAC nel parere n. 215/2020 in ordine alla applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 nei confronti dei dipendenti dei Comuni soci del Consorzio dei Comuni trentini.

## 12. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA GLI ILLICITI (C.D. WHISTLEBLOWER)

L'articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art.1, comma 51, della legge n.190/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti commessi all'interno dell'amministrazione dove presta servizio. L'ANAC, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha adottato le *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"*.

La disposizione prevede tre diversi tipi di tutela per il dipendente denunciante:

- la tutela dell'anonimato (la ratio è chiaramente quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli);
- il divieto di ogni tipo di discriminazione (quali ad es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro, e comunque ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili);
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso e la garanzia che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso (tranne il caso in cui la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato);
- il dipendente Consorzio che ritenga di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata al RPCT;
- il RPCT valuta la sussistenza degli elementi necessari per segnalare quanto accaduto al Presidente o al Responsabile di Area di colui che ha operato la denunciata discriminazione (laddove la discriminazione sia riferibile al Dirigente o al Responsabile di Area, la segnalazione viene inviata al Presidente del C.d.A.).

Ai fini della disciplina suddetta, per "dipendente pubblico" si intende il dipendente delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Con legge 30 novembre 2017, n. 179 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* è stato modificato l'articolo 54 bis ed è stata estesa la tutela in parola ai collaboratori e dipendenti di aziende terze ed è previsto l'obbligo di predisposizione di canali informatici che garantiscano, anche grazie la ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

La legge 179/2017, d'altro canto, ha inciso sul dettato della d.lgs. 231/2001 andando a riformare il contenuto dell'art. 6, ove è previsto che nei modelli di organizzazione, gestione e controllo dovranno essere previsti dei canali che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello stesso e che garantiscano, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, è attivo sul sito internet - sez. Società trasparente del Consorzio un sistema informatico Whistleblowing che permette l'inoltro delle segnalazioni sia al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sia all'Organismo di Vigilanza (ODV).

## 13. ANTIRICICLAGGIO

Le procedure di controllo, già in atto per l'anticorruzione, sono state integrate con una apposita procedura antiriciclaggio, che detta l'iter da osservare per la trasmissione delle segnalazioni alla

Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e con la nomina del Gestore delle segnalazioni nella persona del **dott. Andrea Tosolini**, Responsabile dell'Area Amministrazione, controllo interno e segreteria, come prescritto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. e dal DM del 25.9.2015.

La UIF svolge annualmente una analisi operativa sulle segnalazioni di operazioni sospette e consente l'individuazione di tipologie caratterizzate da elementi ricorrenti e rilevanti per la valutazione dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nel 2019 il primo aggiornamento del National Risk Assessment ha confermato la primaria rilevanza delle aree di rischio rappresentate da criminalità organizzata, corruzione ed evasione fiscale che si intersecano tra loro rendendo impossibile individuare linee di demarcazione nette. In particolare, è ricorrente il ricorso allo strumentario tipico dell'evasione fiscale sia per realizzare operazioni di riciclaggio da parte della criminalità organizzata sia per la precostituzione di fondi con finalità corruttive; è abituale il ricorso alla corruzione da parte della criminalità organizzata per ottenere il favore di amministratori e funzionari pubblici. Nella propria relazione annuale 2019 (pubblicata a maggio 2020) l'UIF individua e analizza tra le aree a rischio anche "Corruzione e fattispecie di abuso di fondi pubblici" (par. 3.12, pagg 42 e ss.) Nell'analisi dei contesti ascrivibili a questa area di rischio, connotata tradizionalmente da una maggiore complessità nella individuazione delle fattispecie di sospetto rilevanti, assumono particolare importanza, oltre alle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dal comparto privato, le comunicazioni degli uffici della PA.

Nonostante il perimetro normativo della collaborazione attiva degli uffici della PA sia stato oggetto di ridimensionamento con il D.lgs. 90/2017, i soggetti pubblici continuano a rappresentare un tassello rilevante per l'efficacia complessiva del dispositivo di prevenzione antiriciclaggio. Il potenziale del comparto, da considerarsi prezioso specie con riferimento a dinamiche di tipo corruttivo o di abuso e appropriazione di fondi pubblici, è tuttavia ancora in gran parte inespresso. Le comunicazioni trasmesse dalla PA, sebbene esigue come numero, testimoniano che alcuni attori pubblici si sono organizzati e attivati in maniera efficace, rappresentando quindi un'esperienza replicabile da parte degli altri sinora inerti.

In particolare, diverse comunicazioni di interesse conseguono ai controlli effettuati nell'ambito delle attività svolte dallo Sportello unico delle attività produttive istituito presso i Comuni a valle delle Segnalazioni certificate di inizio attività. Ciò suggerisce che non vi è contrasto fra adempimento dei doveri antiriciclaggio e gli strumenti di semplificazione amministrativa e liberalizzazione che hanno connotato gli interventi di riforma nel corso degli ultimi decenni, ben potendo tali strumenti rappresentare un fattore evolutivo dei controlli in grado di riorientarli più facilmente anche in chiave antiriciclaggio. Nell'attività di analisi sono emerse movimentazioni indicative di possibili frodi nell'ambito dello stanziamento dei fondi regionali per l'incentivazione e lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese del settore terziario. Lo schema fraudolento si basa sulla costituzione di società e reti d'impresa funzionali alla partecipazione a bandi di gara pubblici per l'ottenimento di fondi a fronte di progetti di ristrutturazione risultati poi fittizi.

Nel corso del 2019 sono pervenute all'Unità alcune segnalazioni di operazioni sospette connesse a possibili anomalie riscontrate nella gestione di carte prepagate, destinate ad accogliere le misure finanziarie di contrasto alla povertà previste dal DL 4/2019, convertito con L. 26/2019.

Dati più recenti sono rinvenibili nei report semestrali sulle segnalazioni di operazioni sospette. In particolare, dal resoconto relativo al 2° semestre 2020 risulta che le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dalla UIF nel 2020 sono state 113.187, con un aumento del 7,0% nel confronto con l'anno precedente. Il secondo semestre del 2020 ha fortemente contribuito all'andamento complessivo dell'anno: le 60.220 SOS ricevute da luglio a dicembre costituiscono in assoluto il maggior numero di segnalazioni pervenute in un semestre. L'incremento rispetto al corrispondente periodo del precedente anno è stato del 10,3%. Nel confronto con il secondo semestre del 2019 le segnalazioni di riciclaggio sono aumentate dell'11,1% (ragguagliandosi a 59.760 unità).

L'UIF ha inoltre pubblicato a giugno 2020 un breve resoconto su "Emergenza covid-19: misure nazionali e internazionali di prevenzione del riciclaggio". Prendendo atto che gli sconvolgimenti che la pandemia ha comportato nelle dinamiche produttive e nelle interazioni sociali hanno aperto alla criminalità nuovi ambiti di azione e suggerito nuove tipologie comportamentali, per agevolare intermediari, professionisti, altri operatori qualificati e Pubbliche amministrazioni nella rilevazione delle operazioni sospette connesse con l'emergenza sanitaria da COVID-19, il 16 aprile 2020, la UIF ha pubblicato una Comunicazione sulle principali aree di rischio e sugli elementi sintomatici di possibili operatività illecite.

Particolare attenzione va riservata ai casi che coinvolgono persone politicamente esposte (PEP) o che prevedono la ricezione di fondi pubblici di importo rilevante e non coerente con l'attività svolta dal beneficiario. Occorre contribuire ad assicurare che le risorse pubbliche introdotte a sostegno della liquidità raggiungano gli obiettivi stabiliti evitando il rischio, nella fase di accesso al credito quanto in quella di utilizzo delle risorse, di condotte fraudolente tese a ottenere finanziamenti in mancanza o in violazione dei requisiti di legge, di malversazioni a danno dello Stato, di attività distrattive collegate anche a reati societari e fallimentari.

Le relazioni aggiornate della UIF sono disponibili sul sito della Banca d'Italia: <https://uif.bancaditalia.it>

#### 14. RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (RASA)

Il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) per il Consorzio è il **dott. Marco Riccadonna**. Il profilo utente RASA è abilitato secondo le modalità operative indicate nel Comunicato ANAC del 28 ottobre 2013.

#### 15. PROTOCOLLO DI LEGALITA' NELL'AFFIDAMENTO E NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

In data 13 settembre 2017, il CdA del Consorzio ha deliberato l'adozione di uno schema di protocollo di legalità che deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun operatore economico che partecipi ad una qualsiasi procedura dal Consorzio indetta per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale, a pena di esclusione dalla gara medesima.

Con l'inserimento del "Patto di integrità" ( allegato n. 3) nella documentazione di gara, il Consorzio formalizza il vincolo per sé e per gli operatori economici ad un comportamento conforme ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

La versione allegata al presente Piano è stata aggiornata con i riferimenti normativi corretti.

#### 16. FORMAZIONE

La formazione del personale riveste un'importanza cruciale nell'ambito delle politiche di prevenzione della corruzione. Un'adeguata formazione di livello generale deve interessare tutti i dipendenti, sia al fine di favorire la conoscenza del quadro normativo direttamente o indirettamente promanante dalla L. n.190/2012, nonché di ribadire l'attualità dei valori proclamati dall'art. 54 della Costituzione della Repubblica, sia al fine di preparare a livello specifico il RPCT e i dipendenti delle aree a rischio-corruzione, e più in generale tutti i dipendenti chiamati a giocare un ruolo attivo nella prevenzione della medesima.

Il Consorzio attua istituzionalmente politiche finalizzate a diffondere e incentivare il rispetto del principio di legalità presso tutti i Comuni associati. Dal 2013 accompagna gli enti soci

all'adempimento degli obblighi derivanti dalla L.190/2012, sia attraverso la formazione dei Segretari comunali e Segretari generali di Comunità per assistere i dipendenti nella redazione dei Piani anticorruzione, sia con programmi formativi sui temi della trasparenza ed integrità destinati a tutti i dipendenti ed amministratori degli enti soci. I suindicati incontri formativi continueranno negli anni 2022-2024.

Il Consorzio promuove la partecipazione dei propri dipendenti ai percorsi formativi, organizzati a favore degli enti soci dalla Scuola di formazione interna, concernenti tanto la formazione generale, quanto quella specifica dei dipendenti destinatari di particolari funzioni in tema di prevenzione della corruzione.

La formazione dei componenti del CdA del Consorzio viene espletata nel contesto degli obblighi formativi gravanti sugli amministratori locali, di cui la Scuola di formazione del Consorzio si occupa nel contesto dei programmi dedicati agli enti soci.

Allo scopo di fornire un quadro completo delle attività formative obbligatorie per legge, il Consorzio tramite la propria Scuola di formazione assicura l'organizzazione dei percorsi formativi per il personale dipendente, anche in materia di sicurezza per i lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., di tutela del trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina vigente in materia di privacy e di antiriciclaggio.

La formazione interna obbligatoria interessa inoltre coloro che rivestono le funzioni di RUP per le diverse fasi di approvvigionamento di servizi, forniture (o lavori), in particolare per la parte riferita alla progettazione ed esecuzione del contratto. La formazione specifica in materia, coerentemente a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 94 del 30 gennaio 2020 rispetto al sistema di qualificazione, è considerata indispensabile per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di programmare, svolgere ed eseguire secondo criteri di qualità, efficienza, tempestività, correttezza e professionalità l'insieme delle attività che caratterizzano il processo di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Tramite apposito accordo di collaborazione tra il Consorzio dei Comuni Trentini e la Trentino School of Management della Provincia autonoma di Trento è stata instaurata una gestione congiunta dei corsi in materia di contratti pubblici che sono quindi presidiati e organizzati anche dalla Scuola di formazione interna della società.

Il programma di **formazione obbligatoria** (allegato 4) prevede almeno **quattro ore annue di formazione in materia di anticorruzione**, distribuite nel corso dell'anno e consistenti sia nella frequenza obbligatoria ai corsi in materia organizzati per gli enti soci, sia in interventi mirati all'illustrazione e alla conoscenza delle misure contenute nel PTPCT secondo gli aggiornamenti annuali e delle procedure di controllo interno individuate nel MOG 231.

Nel programma allegato sono indicati gli obblighi formativi anche nelle altre materie individuate (trattamento dei dati personali, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contratti pubblici e antiriciclaggio) e ne è precisata la durata minima prevista per l'anno 2022 e successivi aggiornamenti.

## 17. COMUNICAZIONE

Il Consorzio assicura la conoscenza dei contenuti e dei principi del Piano e delle procedure interne a tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato e, in generale, a tutto il personale in servizio presso la Società. Ai nuovi assunti è data puntuale informazione dei contenuti del MOG 231 e, naturalmente, del presente PTPCT all'atto dell'assunzione.

Il MOG 231, comprensivo del presente piano e delle procedure di controllo interno, è altresì reso disponibile, in versione integrale, ai componenti degli organi sociali, al momento dell'accettazione della carica, e agli stessi è garantito il costante aggiornamento sulle modifiche e sui risultati dei monitoraggi operati dal RPCT.

Ai soggetti che intrattengono con il Consorzio rapporti di collaborazione o di tipo commerciale (ad esempio: partner commerciali, consulenti e altri collaboratori autonomi) sono resi disponibili, al momento dell'assunzione dell'incarico, il MOG231, comprensivo del Codice Etico e del presente

Piano tramite consultazione (ad eccezione delle procedure di controllo interno) sul sito internet aziendale - sezione Società trasparente.

## 18. SEZIONE TRASPARENZA

Con la sezione trasparenza del presente PTPCT 2022-2024 si intende dare attuazione ai principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013. Come riportato nel PNA 2016, e ribadito nel PNA 2019, la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale – come riconosciuto da indicazioni e orientamenti degli specifici organi sovranazionali – alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

Il Consorzio applica le prescrizioni in tema di trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regione Trentino-Alto Adige 13 dicembre 2012, n. 8 (Amministrazione Aperta), così come modificata dalla Legge Regionale 29 ottobre 2014 n.10 e, da ultimo, con legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16.

Pertanto, a partire dal 2018, in ragione della trasformazione societaria in *in house*, sono state progressivamente implementate le informazioni presenti sul sito web, che invece, in precedenza, erano limitate alla pubblicità richiesta per le società non in controllo pubblico come disposto dall'allora vigente deliberazione n. 8 adottata da ANAC il 17 giugno 2015.

Tutte le pubblicazioni sono effettuate tramite strumenti e modalità atte a garantire la diffusione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità indicate dalla legge, nel rispetto altresì del principio di proporzionalità, oltreché della disciplina in materia di protezione dei dati interpretata anche alla luce delle delibere del Garante della Privacy (delibera n. 243/2014), valutando eventualmente l'archiviazione dei dati non più aggiornati nel rispetto delle disposizioni della disciplina in materia di trasparenza.

I responsabili d'area e di ufficio sono individuati quali referenti per le aree di rispettiva competenza e, in quanto tali, sono tenuti a fornire all'ufficio Compliance e privacy, che supporta il RPCT e si occupa delle pubblicazioni con l'ausilio operativo della Segreteria, tutte le informazioni, documenti e dati necessari al rispetto degli obblighi di pubblicazione, nei tempi consoni al dettato normativo e alle indicazioni rese puntualmente nelle linee guida ANAC sopra ricordate.

In particolare, si individuano le aree competenti alla produzione e alla elaborazione dei dati nella Tabella Trasparenza (allegato 2), elaborata in coerenza alle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvate da ANAC con delibera n. 1134/2017.

Per gli anni 2022-2024, l'RPCT potrà operare puntuali verifiche, in corso d'anno, sullo stato di pubblicazione dei dati e acquisire elementi di valutazione sul grado di comprensione e consultazione della sezione "*Società trasparente*". Le verifiche e gli aggiornamenti secondo normativa sulla completezza e tempestività delle pubblicazioni, saranno effettuate sotto la responsabilità del RPCT con l'ausilio della struttura a ciò preposta (Ufficio Compliance e privacy). Sarà inoltre cura del RPCT appurare l'efficienza di soluzioni migliorative per l'esposizione dei contenuti e raccogliere indicazioni circa l'implementazione dei documenti/dati/informazioni da pubblicarsi facoltativamente, contenuti estremamente limitati in fase di prima applicazione.

A far data dal 1 marzo 2022 verrà pubblicato in rete il **nuovo sito web aziendale**, creato in conformità alle linee guida AGID per la accessibilità dei siti web delle amministrazioni e società pubbliche, che recherà una nuova pagina "*Società trasparente*" nella quale verranno effettuate tempestivamente le pubblicazioni ex lege da quella data in poi, mentre sarà mantenuta attiva, contemporaneamente e per ulteriori 5 anni, la preesistente pagina "*Società trasparente*" recante le pubblicazioni risalenti a data antecedente.

## 19. PIANO DEI CONTROLLI E DEI MONITORAGGI

Per il triennio di riferimento, in ottemperanza alle indicazioni rese da ANAC in particolare da ultimo con PNA 2019, è stabilito il seguente piano dei controlli che interessa tutte le azioni presenti nel Piano:

- entro il **1°dicembre** di ogni anno, i **Referenti inviano al RPCT** un'informazione scritta sullo **stato di attuazione delle azioni** di rispettiva competenza aventi termine di attuazione nel corso dello stesso anno come da Tabella dei processi (allegato 1);
- **l'Organismo di vigilanza**, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018, verifica annualmente la completezza e l'aggiornamento delle **pubblicazioni obbligatorie** e l'apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione e, contestualmente, il RPCT, assistito dall'Ufficio Compliance e privacy, svolge la **verifica della completa, chiara, corretta ed aggiornata trasmissione e pubblicazione dei dati e delle informazioni** ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 33/2013 secondo le specifiche indicate nella Tabella Trasparenza (allegato 2);
- il RPCT svolge verifiche periodiche, in accordo con l'Organismo di vigilanza, in sede di audit del medesimo Odv;
- il RPCT, assistito dall'Ufficio Compliance e privacy e, se necessario per la natura delle verifiche dall'Ufficio di controllo interno, può inoltre procedere al **controllo a campione** della effettiva **attuazione delle azioni** indicate qualora lo ritenga opportuno in base agli eventi verificatesi in corso d'anno e/o alle segnalazioni ricevute;
- il RPCT può svolgere **controlli a campione** anche in merito alla **veridicità delle dichiarazioni rese** dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in linea con le indicazioni ANAC (PNA 2019 e delibera n. 833 del 3 agosto 2016).

Gli esiti dei controlli sono oggetto di rendicontazione in apposita **relazione annuale del RPCT**, secondo le indicazioni rese da ANAC e nei termini indicati da quest'ultima, nella quale sono individuate le eventuali necessarie azioni correttive. La relazione è comunicata all'Organismo di vigilanza e al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 ed è pubblicata sul sito web aziendale, pagina "società trasparente". In alternativa alla compilazione della scheda, il RPCT può usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale tramite la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/PiattaformaDiAcquisizione>), messa a disposizione da ANAC.

Rispetto all'ultimo punto, considerata la nuova impostazione percorsa nella definizione delle azioni per la prevenzione della corruzione (che richiama il rispetto delle procedure di controllo interno, dettate dal MOG 231, quale output (risultato) atteso/ indicatore di misurazione della efficacia delle azioni), si pone l'esigenza di coordinare le fasi di controllo del rispetto delle procedure nella loro completezza, sia per gli aspetti attinenti al rischio corruzione, sia per la parte riferita alle violazioni riconducibili ad illeciti societari.

Con la revisione del MOG 231, nel mese di settembre 2019, è stata infatti integralmente rivista l'impostazione delle procedure di controllo interno con rivisitazione della maggior parte dei processi aziendali. Le procedure sono state riscritte ed integrate con gli aspetti inerenti alla prevenzione del rischio corruttivo e con la previsione di nuove procedure per aree di attività aziendale in precedenza non contemplate.

Il controllo operato dal RPCT è effettuato, anche tramite l'Ufficio Compliance e privacy, sia direttamente attraverso la consultazione dei responsabili delle azioni anticorruzione aziendali, sia mediante acquisizione presso le aree competenti e, in contraddittorio con le stesse, di ogni documentazione e informazione necessaria alla verifica dell'effettiva attuazione delle azioni.

I risultati del monitoraggio accompagnano la realizzazione delle azioni e la manutenzione del PTPC nel triennio di riferimento.

Dagli **esiti del monitoraggio**, operato nel 2021, sulla attuazione delle misure di prevenzione della corruzione è emersa la volontà di migliorare, nel complesso, l'organizzazione societaria in modo da ridistribuire e razionalizzare le attività aziendali, sia per la parte dedicata ai servizi da rendere agli enti soci, sia per le attività di staff a supporto della compagine aziendale.

Il 25 agosto 2021 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha approvato una revisione organizzativa societaria generale che ha visto la ridefinizione delle Aree e degli Uffici, in cui si suddivide l'attività aziendale, le risorse umane assegnate e la ridistribuzione dei compiti ad esse affidati. Sono state, nel complesso, previste 7 Aree ( Area Amministrazione, Controllo Interno e Segreteria; Area Affari finanziari; Area Affari Istituzionali e giuridici; Area Appalti e contratti; Area Formazione; Area Innovazione e per la transizione al digitale; Area personale) e 4 Uffici, di cui 3 di supporto alla Direzione (Ufficio Compliance e privacy; Ufficio Affari generali; Ufficio CAL) e 1 incardinato sull'Area personale per l'erogazione del servizio stipendi (Ufficio Stipendi), come indicato nell'organigramma tabellare e grafico allegato al MOG 231.

La scelta di riorganizzare, in parte dovuta al *turn over* di personale dipendente, è diretta, da un lato, a rendere più efficiente la gestione delle attività di approvvigionamento di beni, servizi e forniture, per cui erano state rilevate una serie di criticità dal RPCT e, dall'altro, a potenziare e riordinare l'attività di servizio (Privacy- RPD e stipendi) a favore degli enti soci.

In particolare, per il Servizio privacy RPD, in linea con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2021, si è operato un rafforzamento delle competenze specialistiche tecnico-giuridiche e del personale assegnato tramite la creazione di una unità operativa strutturata stabile.

La suddivisione del servizio di consulenza in più Aree di pertinenza (Affari Istituzionali e giuridici/Affari Finanziari) è stata invece dettata dalla volontà di compartmentalizzare le competenze in più poli di responsabilità tra chi si occupa di supporto in materia di contabilità, finanza pubblica e tributi e chi invece fornisce supporto giuridico nei temi di interesse degli enti soci non assegnati ad altre unità organizzative.

A partire dal 15 settembre 2021 è stata inoltre data attuazione all'accordo sottoscritto con la società Trentino digitale spa per il distacco di 4 dipendenti e per la creazione di un rapporto sinergico preordinato alla erogazione di servizi digitali di qualità agli enti locali, appartenenti alla compagine sociale di entrambe le società di sistema.

Infine, l'anno 2021 – come peraltro il precedente – è stato segnato dalla perdurante emergenza sanitaria Covid-19, che ha comportato un significativo sforzo organizzativo sia in termini di gestione delle attività ordinarie del Consorzio, sia per garantire la continuità delle sedute dell'organo politico, Cda e Consiglio delle autonomie locali, cui il personale del Consorzio dà supporto.

Le attività di consulenza, formazione e di servizio sono state convertite in attività da remoto, tramite lo strumento della videoconferenza, in via prevalente e permanente per l'intero anno solare. Le sedute degli organi, allo stesso modo, sono state gestite secondo l'andamento epidemiologico e le regole dettate in tema di salute e sicurezza sui luoghi d lavoro in modalità remota, mista o, ove possibile, in presenza.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, il RPCT, nella propria relazione di fine anno, ha evidenziato la necessità di snellire alcune procedure aziendali, indicate al MOG 231, rispetto ai settori per cui le attività non presentano particolari aspetti critici e necessitano invece, per essere pienamente efficienti, di un certo grado di dinamicità e speditezza (es. assegnazione degli incarichi docenti per i corsi di formazione) oppure per tracciare nuove attività peculiari (es. emanazione circolari congiunte con altri enti istituzionali).

## 20. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE AZIENDALE

In coerenza con le indicazioni rese da ANAC nel PNA 2019 e considerato altresì che non sono state approvate linee guida più recenti da parte dell'Autorità, il Consorzio attribuisce rilevanza al rispetto delle misure contenute nel piano ai fini della valutazione della performance individuale.

Tenuto conto degli obiettivi strategici definiti annualmente dall'Assemblea dei soci, (relazione previsionale annuale 2022, paragrafo 4.3 *Valutazione della performance organizzativa e individuale*) il Consiglio di amministrazione elabora, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi e dagli accordi in materia di lavoro, il modello per la misurazione e per la valutazione delle performance del Direttore generale, dei Responsabili d'Area e del personale.

Costituiscono, in ogni caso, elementi rilevanti ai fini della valutazione della performance dei Responsabili d'Area:

- il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito della pianificazione strategica di ciascun Centro di responsabilità;
- la salvaguardia dell'equilibrio tra entrate e spese, con riferimento alle attività di competenza di ciascun centro di responsabilità;
- la corretta e tempestiva predisposizione degli atti necessari alla rendicontazione di contributi specifici, assegnati in relazione all'attività del singolo centro di responsabilità;
- il rispetto delle scadenze previste dalla RPA per la redazione dei capitolati tecnici per tutti gli affidamenti di competenza dei diversi Centri di responsabilità, e l'adozione di ogni adempimento di propria competenza, in tempo utile a consentire il completamento delle procedure di aggiudicazione, al fine di evitare – in particolare - di determinare interruzioni ai servizi in essere, o la necessità di ricorrere alla proroga dei contratti in scadenza;
- il rispetto di tutte le scadenze assegnate dal Consiglio di amministrazione o dalla Direzione generale, con particolare riguardo a quelle relative alla redazione dei piani e dei report di loro competenza, in relazione all'attività di programmazione e rendicontazione, strategica ed economica, dell'attività societaria.

L'inosservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa, da parte dei Responsabili d'Area, determina una decurtazione fino al 15% del premio di produttività spettante agli stessi.

## 21. SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Piano costituisce illecito disciplinare. Al fine di assicurare la rispondenza ai contenuti minimi dettati dalla normativa anticorruzione, si intende qui integralmente ritrascritto il sistema disciplinare previsto dal Modello ex D.lgs. 231/2001, di cui il Piano è parte integrante. In particolare, le responsabilità sono individuate tramite richiamo alle sanzioni disciplinari dettate dal codice etico e di condotta.

## 22. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano rappresenta l'aggiornamento annuale per il triennio 2022-2024, sostituisce in toto la precedente edizione del Piano, ed entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del C.d.a..

## 23. APPENDICE: Consiglio delle autonomie locali

Il CAL è un organismo, istituito dalla legge provinciale n. 7/2005 sulla base di una previsione costituzionale, per assicurare la partecipazione degli Enti Locali alle scelte istituzionali e rappresenta gli Enti Locali della provincia di Trento.

Sulla base di quanto previsto dalla legge istitutiva, esso risulta fortemente collegato al Consorzio dei Comuni Trentini sotto diversi profili; in particolare, per quanto in questa sede interessa, il CAL si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dal Consorzio.

Dal punto di vista organizzativo ed operativo gode di piena autonomia; detta autonomia comprende la definizione della propria struttura organizzativa e l'individuazione dei processi, dei procedimenti, delle procedure, dei compiti e delle attività di propria competenza.

Pertanto, all'interno del presente documento, per quanto concerne le attività che la struttura del Consorzio assicura a favore del CAL, viene effettuato un rinvio alle scelte organizzative da tale organismo operate. Si segnala, peraltro, che le attività svolte dal personale del Consorzio in tale contesto si limitano a funzioni istruttorie, rimanendo sempre le decisioni finali in capo agli organi deputati ad assumerle (Consiglio – Giunta).

Allegati:

- 1) tabella dei processi e delle misure di prevenzione della corruzione
- 2) tabella adempimenti in materia di trasparenza
- 3) protocollo di legalità
- 4) programma di formazione obbligatoria